



Ministero dell'istruzione

Criteri, modalità di assegnazione e monitoraggio delle risorse stanziare per l'acquisto e la manutenzione di sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 1, comma 962 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178.

IL MINISTRO

- VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare, l'art. 1, comma 962, che prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*”;
- VISTA la legge 10 Marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca*”, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 1;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166 recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 30 dicembre 2020 di “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, “con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuate, quali Centri territoriali di supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità”;
- CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dal succitato articolo 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio”;
- TENUTO CONTO che la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è avvenuta in data 30 dicembre 2020;
- RITENUTO opportuno determinare i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse stanziare per l’acquisto e la manutenzione di sussidi didattici, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le Istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata;
- ACCERTATO lo stanziamento di euro 2.500.000,00 sul capitolo 2184 - piano gestionale 4, di euro 2.500.000,00 sul capitolo 2185 - piano gestionale 4, di euro 2.500.000,00 sul capitolo 2186 - piano gestionale 4, di euro 2.500.000,00 sul capitolo 2188- - piano gestionale 4, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come da tabella 7 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020,

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e destinatari del finanziamento)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le risorse finanziarie, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, sono finalizzate all’acquisto e alla manutenzione di sussidi didattici - di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - e all’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Ai fini del presente decreto, si applica la seguente definizione: per sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono sussidi didattici e attrezzature tecniche, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico nell'ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva.
3. Le predette risorse saranno ripartite e assegnate annualmente ai Centri territoriali di supporto, definiti su base provinciale, con decreto della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il finanziamento ha la finalità di favorire l'inclusione scolastica mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l'apprendimento degli alunni con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi, nonché mediante attività progettuali di accompagnamento per i Centri territoriali di supporto rispetto alle aree di competenza, quali procedure di individuazione delle specifiche tecniche degli ausili, procedure di acquisto e attività di monitoraggio.

Articolo 3

(Piano di riparto)

1. Con apposito decreto del Direttore della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 - a valere sui capitoli 2184 - piano gestionale 4, 2185 - piano gestionale 4, 2186 - piano gestionale 4, 2188 - piano gestionale 4, sono ripartite annualmente tra i Centri territoriali di supporto, di cui all'art. 9, comma 2-*bis* del d.lgs. 66/2017, sulla base del numero degli alunni e degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del territorio provinciale, secondo le rilevazioni della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione.

Articolo 4

(Criteri di impiego delle risorse)

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 sono così utilizzate:
 - almeno il 70% della somma assegnata è finalizzato all'acquisto e alla manutenzione dei sussidi didattici;
 - non più del 30% della somma assegnata può essere finalizzato all'acquisizione di servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici in dotazione alle Istituzioni scolastiche.

Articolo 5

(Individuazione delle Istituzioni scolastiche beneficiarie)

1. Al fine di soddisfare l'effettivo fabbisogno declinato con il presente decreto, gli Uffici scolastici regionali emanano specifici bandi rivolti alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie affinché presentino specifici progetti finalizzati all'acquisto di sussidi e ausili per la didattica inclusiva, in coerenza con gli interventi identificati nei Piani educativi individualizzati.

2. I Centri territoriali di supporto effettuano gli acquisti ed erogano i relativi servizi funzionali a promuovere il miglior utilizzo dei sussidi a favore delle Istituzioni scolastiche beneficiarie individuate all'esito della procedura di cui al comma 1.

Articolo 6

(Monitoraggio sugli esiti delle misure)

1. Gli Uffici scolastici regionali coordinano il servizio nell'ambito del territorio di competenza, svolgendo attività di supporto e accompagnamento alle azioni programmate e verificano l'effettiva utilizzazione delle risorse assegnate, anche avvalendosi di procedure informatizzate, mediante appositi monitoraggi che sono trasmessi alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO

prof. Patrizio Bianchi